

La trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute

Nota informativa n. 4 del 15/02/2023

A partire dal periodo d’imposta 2022, le Onlus, le Odv, le Aps, le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica con risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro, devono **trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle erogazioni liberali percepite**. Si tratta di comunicare il codice fiscale dell’erogante e l’importo erogato: tale comunicazione è funzionale alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le comunicazioni devono essere effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.

Si ricorda che per erogazione liberale si intende un emolumento – in denaro o in natura – erogato con scopi filantropici, senza aspettarsi nulla in cambio.

I benefici fiscali in capo agli eroganti sono condizionati dalla circostanza che le erogazioni liberali avvengano con modalità esclusivamente tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile etc.). L’erogante dovrà quindi conservare la documentazione che attesta il versamento con modalità tracciabile mentre l’organizzazione beneficiaria è opportuno che rilasci una quietanza in cui va ad autocertificare la sussistenza dei requisiti su cui si fonda la possibilità per il donatore di accedere alle agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute ai donatori ci soffermiamo qui sugli enti del terzo settore e sulle associazioni sportive dilettantistiche:

Tipologia di associazione	Tipologia di contribuente	Agevolazione	Riferimento normativo
Associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS, enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore	Persona fisica	Detrazione dall’imposta del 30% (35% se organizzazione di volontariato) dell’erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro	Art. 83 D.Lgs. 117/2017
		Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare	Art. 83 D.Lgs. 117/2017

	Persona giuridica	Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare	Art. 83 D.Lgs. 117/2017
Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI	Persona fisica	Detrazione dall'imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro	Art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR
	Persona giuridica	Detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro	Art. 78 del TUIR